



Dipartimento per le politiche della famiglia

Presidenza del Consiglio dei Ministri

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI ASSISTENZA PSICOLOGICA O PSICOSOCIOLOGICA A FAVORE DEI GENITORI CHE SUBISCONO GRAVI DISAGI SOCIALI E PSICOLOGICI IN CONSEGUENZA DELLA MORTE DEL FIGLIO

*A valere sul Fondo politiche della famiglia
ex art. 19, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223*

CUP J59J21014740001



Sommario

1. Premessa	3
2. Riferimenti normativi	3
3. Risorse finanziarie e valore economico di ciascun progetto	5
4. Soggetti proponenti	5
5. Oggetto	7
6. Destinatari delle attività progettuali	8
7. Durata	8
8. Modulistica e modalità di partecipazione	8
9. Verifica di ricevibilità delle domande	11
10. Commissione di ammissione e valutazione	12
11. Valutazione delle proposte progettuali	14
12. Attribuzione dei punteggi	14
13. Procedure di avvio	15
14. Finanziamento del progetto, rendicontazione e monitoraggio	16
15. Altre informazioni	19
16. Responsabile del procedimento	20



1. Premessa

“Per i genitori, sopravvivere ai propri figli è qualcosa di particolarmente straziante che contraddice la natura elementare dei rapporti che danno senso alla famiglia stessa. La perdita di un figlio o di una figlia è come se fermasse il tempo: si apre una voragine che inghiotte il passato e anche il futuro. La morte, che si porta via il figlio piccolo o giovane, è uno schiaffo alle promesse, ai doni e sacrifici d’amore gioiosamente consegnati alla vita che abbiamo fatto nascere” (Papa Francesco).

Il presente Avviso pubblico attua quanto previsto dall’articolo 1, comma 26, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall’articolo 2, comma 4 del Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 24 giugno 2021, finanziando progetti in grado di realizzare percorsi di sostegno psicologico o psicosociologico ai genitori che hanno perso un figlio, basati sulla cura, sulla socializzazione e sulla condivisione. Ciò significa prendere in carico il singolo genitore e/o la coppia genitoriale strutturando una proposta di interventi complementari di accoglienza, supporto, accompagnamento nella elaborazione del lutto; nonché di servizi accessori utili agli adempimenti amministrativi o pratici connessi a tali eventi.

I progetti devono prevedere, dunque, interventi in grado di evitare il consolidamento di traumi, devono favorire la resilienza e la creazione di condizioni che possono prevedere forme di disagio, di emarginazione e di atteggiamenti antisociali. Essi devono consolidare le relazioni intra ed extra familiari, sperimentare nuove e diversificati linguaggi di comunicazione, ed anche ri-orientare la propria esperienza genitoriale convertendo il dolore in avvicinamento al prossimo.

Tutte le proposte, altresì, dovranno tenere conto degli aspetti relativi al genere, all’età e alle provenienze culturali.

2. Riferimenti normativi

Costituiscono i riferimenti normativi principali del presente Avviso pubblico le seguenti disposizioni:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l’art. 19, relativo alle competenze del Dipartimento per le politiche della famiglia;
- Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei



beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

- Articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- Articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per le politiche della famiglia";
- Articolo 1, commi 1250 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, concernente la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia e, in particolare, il comma 1252, il quale stabilisce le modalità di riparto del Fondo;
- Articolo 1, comma 26, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 che inserisce al comma 1250 dell'articolo 1 della sopracitata legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera i-bis), prevedendo per l'anno 2021, un incremento del Fondo per le politiche della famiglia di 500.000 euro, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio;
- Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 24 giugno 2021 - registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2021, n. 2072 - recante la destinazione e i criteri di riparto delle risorse del menzionato Fondo per le politiche della famiglia;
- Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, dal quale risulta che per l'anno finanziario 2021, la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia è pari ad euro 102.221.609,00;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio, prof.ssa Elena Bonetti, l'incarico per le pari opportunità e la famiglia;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 24 marzo 2021, reg.ne n. 683, con il quale, a decorrere dal 12 marzo 2021, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;



- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti il 13 aprile 2021, reg.ne n. 802, con il quale è stato conferito al cons. Ilaria Antonini l'incarico di Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia e contestualmente, la titolarità del centro di responsabilità n. 15 "Politiche per la famiglia" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in materia di Provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

3. Risorse finanziarie e valore economico di ciascun progetto

- 3.1 Le risorse destinate al finanziamento dei progetti da selezionare, tra le proposte che perverranno sulla base del presente Avviso pubblico, ammontano, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 24 giugno 2021 - registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2021, n. 2072 - ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
- 3.2 Saranno ammesse al finanziamento proposte progettuali il cui valore è compreso fra euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ed euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
- 3.3 Il finanziamento erogato dal Dipartimento per ciascuna iniziativa progettuale coprirà l'intero costo del progetto. Sarà comunque possibile prevedere nelle proposte progettuali forme di compartecipazione alla spesa da parte dei proponenti, fermo restando il divieto di partecipazione agli oneri da parte dei destinatari degli interventi, di cui al § 6.
- 3.4 Non saranno ammessi progetti già beneficiari di finanziamenti europei, nazionali, regionali e locali.

4. Soggetti proponenti

- 4.1 Sono ammessi a presentare proposte progettuali in qualità di soggetto proponente i seguenti soggetti che, alla data di pubblicazione, risultino costituiti da almeno due anni con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata:
 - organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore) e



imprese sociali che svolgono esclusivamente attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia 24 giugno 2021.

Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore, il requisito dell'iscrizione al suddetto Registro deve intendersi soddisfatto da parte degli enti sopra indicati attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ai registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano o ai registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome.



- 4.2 Le proposte progettuali potranno essere presentate individualmente o in *partnership* da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato. In questo ultimo caso, tali soggetti (partner) dovranno dichiarare l'intenzione di costituire l'associazione e indicare il soggetto responsabile (capofila) sin dal momento della presentazione del progetto.

In caso di ATI/ATS il soggetto capofila dovrà necessariamente possedere i requisiti di cui al precedente § 4.1., pena l'esclusione; mentre i partner potranno svolgere anche in via non esclusiva attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio, purché costituiti da almeno due anni, con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, in qualità di organizzazioni senza scopo di lucro nella forma di enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

- 4.3 Ciascun soggetto proponente (nella forma singola e associata) può presentare esclusivamente una proposta progettuale. In caso di partecipazione in forma associata i partner potranno aderire esclusivamente ad una sola ATI o ATS.
- 4.4 La realizzazione delle attività progettuali dovrà essere svolta esclusivamente dal soggetto proponente, in forma singola o associata, non essendo ammesso l'affidamento delle attività medesime a soggetti terzi. Possono essere affidate ad un soggetto terzo esclusivamente attività aventi carattere integrativo, non di competenza del soggetto proponente. Il valore complessivo delle attività aventi carattere integrativo, come previsto dalla circolare n. 2 del 2 febbraio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.117 del 22 maggio 2009, non può superare il 30% del costo complessivo del progetto. La delega di attività deve essere prevista nella presentazione della domanda di finanziamento, all'interno del Format 1.
- 4.5 Il soggetto proponente può individuare, nell'ambito della proposta progettuale, forme di collaborazione con enti pubblici e privati al fine di garantire una migliore attuazione progettuale sul territorio di riferimento, pur restando l'unico beneficiario del finanziamento ed esecutore del progetto. In tal senso, gli enti chiamati a collaborare non possono in alcun modo essere destinatari di quote di finanziamento, possono invece contribuire al cofinanziamento.

5. Oggetto

- 5.1 L'obiettivo strategico del presente Avviso pubblico è quello di promuovere interventi progettuali, anche innovativi, per l'assistenza psicologica o psicosociologica a favore del genitore o dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio.
- 5.2 Gli interventi dovranno garantire l'attenzione alla tutela della salute psicosociologica del genitore o dei genitori che hanno perso un figlio, dei loro bisogni e delle loro relazioni intra ed extra familiari.



- 5.3 Sono escluse dal finanziamento le proposte progettuali che prevedono unicamente o in via prevalente attività di ricerca e le proposte progettuali che prevedono l'organizzazione di convegni.

6. Destinatari delle attività progettuali

Sono destinatari diretti ed esclusivi delle progettualità promosse dai soggetti di cui al [§ 4](#) il genitore o i genitori che hanno perso un figlio.

7. Durata

Le proposte progettuali devono avere una durata di 12 mesi consecutivi, fermo restando la possibilità di eventuali proroghe così come stabilito nel successivo [§§ 13.5 e 13.6](#).

8. Modulistica e modalità di partecipazione

- 8.1 La modulistica relativa alla partecipazione all'Avviso pubblico, da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione dei documenti e delle dichiarazioni richieste dal presente Avviso pubblico, è disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia, sezione "Avvisi e Bandi" <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/> "Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio", ed è così composta:
- domanda di ammissione al finanziamento (Format 1);
 - patto d'integrità (Format 2);
 - dichiarazione sostitutiva (Format 3);
 - scheda di progetto e piano finanziario (Format 4).
- 8.2 Per accedere al finanziamento di cui al presente Avviso pubblico occorre presentare, a pena di inammissibilità, via PEC all'indirizzo: progetti.genitori@pec.governo.it, la "domanda di ammissione al finanziamento", redatta utilizzando esclusivamente l'allegato Format 1), unitamente al "patto d'integrità", redatto utilizzando esclusivamente l'allegato Format 2), alla "dichiarazione sostitutiva", redatta utilizzando esclusivamente il Format 3), alla "scheda di progetto e piano finanziario", predisposto utilizzando esclusivamente l'allegato Format 4).
- 8.3 Pena l'inammissibilità, il Format 1), il Format 2), il Format 3) e il Format 4), devono essere firmati digitalmente, in formato PDF originale non scansionato, con firma elettronica avanzata o con firma elettronica qualificata (a norma dell'art. 3, punto 1, n. 11 e n. 12, del Regolamento eIDAS), dal legale rappresentante del soggetto proponente (nella forma singola) o da un suo delegato, oppure dal soggetto capofila della forma associata e da tutti i partner (nel caso di partecipazione in forma di ATI/ATS) o da loro delegati o da un suo delegato.
- 8.4 Alla domanda di ammissione al finanziamento (Format 1), unitamente agli altri Format di cui al § 8.2,-devono essere, inoltre, allegati, a pena di inammissibilità:
- le copie dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto proponente (in forma singola) e di tutti i partner (in caso di partecipazione in forma associata ATI/ATS);



- gli ultimi due bilanci d'esercizio o rendiconti finanziari (2019 e 2020) del soggetto proponente e di tutti i partner, in caso di partecipazione sotto forma di ATI/ATS;
- la relazione delle principali attività realizzate negli ultimi due anni dal soggetto proponente in forma singola o dal Capofila in caso di ATI/ATS, nell'assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio, come previsto dall'Avviso pubblico. In caso di ATI/ATS deve essere allegata anche una relazione delle principali attività realizzate negli ultimi due anni dai partner dell'ATI/ATS.

8.5 I file contenenti tali documenti (atto costitutivo, statuto, bilanci di esercizio, relazione delle attività) devono essere denominati con esatta corrispondenza all'oggetto cui fanno riferimento (ad esempio: Atto costitutivo) e allegati alla PEC singolarmente o in una cartella dedicata, anche zippata, non protetta da password, diversa da quella contenente i Format.



- 8.6 La domanda di ammissione al finanziamento (Format 1), unitamente alla documentazione di cui al § 8.4, e ai Format 2, 3 e 4 devono essere trasmessi, pena l'irricevibilità, da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente (in forma singola) o al capofila responsabile dell'ATI/ATS.
- 8.7 La trasmissione dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2022, pena la irricevibilità, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prorogare tale termine.
- 8.8 I Format 1, 2, 3 e 4 opportunamente trasformati in formato PDF originale non scansionato e firmati digitalmente devono essere allegati alla PEC all'interno di una cartella compressa protetta da password, a pena di inammissibilità. Ciascun file deve essere denominato con esattezza rispetto al suo oggetto, a pena di irricevibilità, (ad esempio: Format 1: Domanda di ammissione al finanziamento). La password dovrà essere successivamente comunicata al Dipartimento, ai sensi del successivo [§ 9.4](#).
- 8.9 Nell'oggetto della PEC deve essere indicato, pena l'irricevibilità, il codice CUP dell'Avviso "J59J21014740001" e la denominazione del soggetto proponente. Nel caso di ATI/ATS è sufficiente la denominazione del solo capofila.
- 8.10 La dimensione del messaggio PEC, comprensiva dei documenti allegati, non può essere superiore ai 33 Mbyte. Qualora la domanda di finanziamento unitamente agli allegati superi il limite dei 33 Mbyte, il proponente (nella forma singola o associata) invia entro lo stesso giorno più messaggi PEC. In tal caso, nel primo messaggio PEC va indicato il numero progressivo delle PEC che seguiranno a completamento della domanda di finanziamento. Ai fini della verifica della data di arrivo della proposta progettuale farà fede la data e l'orario dell'ultimo messaggio inviato.
- 8.11 Il Dipartimento non è responsabile della mancata consegna della documentazione alla casella PEC: progetti.genitori@pec.governo.it, entro i termini previsti dall'Avviso pubblico, da parte del provider mittente della PEC. Altresì, il Dipartimento non è responsabile del mancato ricevimento da parte del soggetto proponente (nella forma singola o associata) delle ricevute relative all'avvenuta consegna/accettazione del messaggio PEC, salvo per motivi prettamente attribuibili alla capienza della casella PEC progetti.genitori@pec.governo.it.



8.12 Sarà cura dell'Amministrazione comunicare, attraverso la pubblicazione ufficiale sul sito istituzionale, sezione "Avvisi e Bandi" <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/>, "Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio", l'eventuale proroga della scadenza del termine sopra indicato del 28 febbraio 2022.

9. Verifica di ricevibilità delle domande

9.1 Il Responsabile del procedimento, di cui al [§ 16](#), verifica la ricevibilità delle domande pervenute con riferimento alla regolarità della trasmissione, ai sensi del § 8, al fine di accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità alla fase successiva e cioè dei presupposti necessari alla trasmissione delle proposte progettuali alla Commissione di valutazione. A seguito della verifica di ricevibilità della singola proposta progettuale da parte del responsabile del procedimento, quest'ultimo forma un elenco delle domande escluse e un elenco delle domande ricevibili.

9.2 Le domande risultate ricevibili e irricevibili sono trasmesse dal Responsabile del procedimento alla Commissione di ammissione e valutazione, costituita ai sensi del successivo [§ 10](#).

9.3 Il Responsabile del procedimento pubblica sul sito istituzionale del Dipartimento, sezione "Avvisi e Bandi" <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/>, "Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio", l'elenco delle domande risultate ricevibili.

9.4 Entro 10 giorni dalla pubblicazione del suddetto elenco, il soggetto proponente deve inviare, pena esclusione, mediante PEC all'indirizzo dedicato (progetti.genitori@pec.governo.it), la password che consente l'apertura delle proposte progettuali precedentemente inviate. Successivamente a tale adempimento, il Responsabile del procedimento trasmette alla Commissione di ammissione e valutazione l'elenco definitivo delle proposte ricevibili unitamente alla rispettiva password e pubblica sul citato sito istituzionale del Dipartimento, sezione "Avvisi e Bandi, l'elenco definitivo delle proposte irricevibili che vale a tutti gli effetti come notifica agli interessati.

9.5 Il Responsabile del procedimento esplica anche le funzioni di soccorso istruttorio.

A tal fine, il Responsabile del procedimento potrà invitare i proponenti a fornire chiarimenti e integrazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, purché finalizzati ad accertare/verificare l'esistenza di atti richiamati nelle dichiarazioni rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile.

9.6 Sono considerate irricevibili le domande di finanziamento:

- non inviate via da una PEC intestata al soggetto proponente o al capofila responsabile dell'ATI/ATS, all'indirizzo: progetti.genitori@pec.governo.it,
- che nell'oggetto della PEC d'invio non presentano il codice CUP dell'Avviso "J59J21014740001" e la denominazione del soggetto proponente;



- i cui Format non sono allegati alla PEC all'interno di una cartella compressa protetta da password come specificato nei §§ precedenti;
 - presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati ai precedenti [§§ 4.1 e 4.2](#);
 - che non presentano tra gli allegati quelli previsti al [§ 8.4](#);
 - non ottemperino a eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni del responsabile del procedimento nei termini perentori e di decadenza indicati nella richiesta stessa.
- 9.7 La documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, sarà acquisita dall'Amministrazione nei casi e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 252/1998 e dalle successive disposizioni normative applicabili.

10. Commissione di ammissione e valutazione

- 10.1 La Commissione è nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali. La Commissione è composta da tre commissari, di cui un Presidente e due componenti. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e di inconferibilità degli incarichi. Le funzioni di supporto alla Commissione sono svolte dal Dipartimento per le politiche della famiglia.



- 10.2 La Commissione valuta l'ammissibilità a finanziamento delle domande ricevibili inviate dal Responsabile del procedimento; procede alla attribuzione di un punteggio secondo i criteri previsti nel successivo [§ 12](#) e conclude l'attività di valutazione con la formazione di una graduatoria finale dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento, comprensiva dei progetti esclusi ai sensi del § 10.6. Le deliberazioni della Commissione vengono prese a maggioranza.
- 10.3 Su richiesta della Commissione, il Responsabile del procedimento può invitare i proponenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali e a fornire, entro il termine non superiore a 5 gg., eventuale documentazione integrativa.
- 10.4 La Commissione potrà svolgere la propria attività anche secondo modalità telematiche.
- 10.5 Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
- 10.6 Sono considerate inammissibili e pertanto escluse dalla valutazione e dalla relativa attribuzione di punteggio le proposte progettuali:
- non redatte utilizzando i format previsti al [§ 8.1](#) e non rispondenti ai requisiti di cui al § 8.3 (cioè presentate in formato PDF non originale o scansionato e non firmate digitalmente ovvero con certificato di firma scaduto);
 - i cui format sono sottoscritti da un soggetto diverso, non delegato, da quello cui si riferiscono i dati anagrafici inseriti nelle autodichiarazioni;
 - che non prevedano interventi coerenti con l'oggetto dell'Avviso pubblico;
 - che prevedano come destinatari finali soggetti diversi da quelli indicati nel presente Avviso pubblico;
 - che prevedono una durata complessiva degli interventi diversa da 12 mesi.



11. Valutazione delle proposte progettuali

- 11.1 Sono ammessi a finanziamento i progetti che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 70 punti su 100, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo [§ 12](#).
- 11.2 All'esito della valutazione la Commissione redige una graduatoria dei progetti, collocati in ordine decrescente rispetto al punteggio attribuito, che saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse, e ne rende noti gli esiti al Responsabile del procedimento, attraverso un verbale di valutazione.
- 11.3 Il Responsabile del procedimento provvede alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento, comprensiva dei progetti esclusi ai sensi del § 10.6, sul sito istituzionale del Dipartimento, sezione "Avvisi e Bandi" <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivit/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/>, "Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio", con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
- 11.4 Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio, collocandosi alla fine della graduatoria e vi sia possibilità di finanziarne soltanto uno di tali progetti singolarmente considerato nell'ambito della capienza delle risorse disponibili, la Commissione procede all'individuazione del progetto da finanziare tramite sorteggio in seduta pubblica.
- 11.5 Nell'eventualità in cui vi siano rinunce prima della erogazione delle risorse, il Dipartimento per le politiche della famiglia provvede allo scorrimento della graduatoria.

12. Attribuzione dei punteggi

La Commissione potrà assegnare a ciascun progetto un punteggio massimo di cento punti, ripartito secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

Qualità della proposta	Max. punti 60
a.1 Articolazione e descrizione degli obiettivi generali e specifici, delle attività, dei risultati attesi dell'intervento	fino a punti 10
a.2 Articolazione e descrizione appropriata dei cambiamenti attesi ovvero degli impatti che l'intervento intende generare sui diretti destinatari	fino a punti 10
a.3 Descrizione degli eventuali punti critici della fase attuativa	fino a punti 10
a.4 Innovatività della proposta, in termini di bisogni individuati, soluzioni e strumenti adottati	fino a punti 10
a.5 Modello progettuale di sostenibilità della proposta nel tempo, dopo i 12 mesi previsti	fino a punti 10
a.6 Descrizione delle ragioni della possibile replicabilità dell'intervento sul territorio (proposta di un possibile modello)	fino a punti 10
Cooperazione e partecipazione	Max. punti 20
b.1 Eventuale collaborazione con soggetti pubblici e/o privati, al fine di garantire una migliore attuazione del servizio sul territorio di riferimento, e modello organizzativo sottostante	fino a punti 10



b.2 Coinvolgimento dei destinatari del progetto nella fase di programmazione, progettazione dell'intervento	fino a punti 10
Piano finanziario e Valutazione di impatto	Max. punti 20
c.1 Congruità, attendibilità e realismo del piano finanziario in relazione alla dimensione dell'intervento e al tipo di attività eseguite	fino a punti 10
c.2 Metodologia e indicatori per la realizzazione di una valutazione d'impatto sociale	fino a punti 10

13. Procedure di avvio

- 13.1 Dopo la pubblicazione della graduatoria [§ 11.3](#) e la registrazione della stessa da parte dei competenti organi di controllo, il Dipartimento per le politiche della famiglia invia, tramite PEC, ai proponenti ammessi a finanziamento un atto di concessione che disciplina i rapporti reciproci in relazione alla realizzazione del progetto. Il soggetto beneficiario è tenuto a controfirmare digitalmente (con firma elettronica avanzata o con firma elettronica qualificata a norma dell'art. 3, punto 1, n. 11, n. 12 del Regolamento eIDAS) l'atto di concessione delle risorse finanziarie inviato dal Dipartimento e rinviare lo stesso attraverso PEC all'indirizzo: progetti.genitori@pec.governo.it.
- 13.2 Al fine della sottoscrizione dell'atto di concessione è obbligatorio, per il soggetto beneficiario, trasmettere via PEC il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, della delibera CIPE n. 143 del 27 dicembre 2003 e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 13.3 Nel caso in cui il beneficiario sia un ATI/ATS, il Responsabile capofila dovrà trasmettere l'atto costitutivo della stessa prima della sottoscrizione dell'Atto di concessione del finanziamento.
- 13.4 Il Dipartimento provvederà a comunicare al soggetto beneficiario l'avvenuta registrazione dell'atto di concessione di finanziamento da parte dei competenti organi di controllo. Successivamente il soggetto beneficiario dovrà comunicare via PEC, all'indirizzo progetti.genitori@pec.governo.it, la data di inizio e fine attività, compilando il Modulo A, debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante. La data di inizio attività non potrà essere antecedente alla data di registrazione dell'atto di concessione.
- 13.5 La conclusione del progetto deve avvenire a 12 mesi dalla data di inizio delle attività, salvo eventuali sospensioni dettate da ragioni di forza maggiore non imputabili al soggetto beneficiario, anche riconducibili a situazioni o disposizioni di ordine sanitario emanate dal Governo, dalle regioni o dalle autorità locali. In tal caso il beneficiario comunica tempestivamente al Dipartimento le ragioni della sospensione delle attività. I termini della durata della sospensione e le modalità di ripresa delle stesse saranno definiti concordemente con il Dipartimento senza oneri aggiuntivi.



- 13.6 La richiesta di proroga, debitamente motivata, deve in ogni caso pervenire al responsabile del procedimento all'indirizzo PEC sopra indicato e, a pena di inammissibilità, non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine della chiusura del progetto. L'Amministrazione potrà avvalersi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 13.7 Eventuali modificazioni progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del progetto valutato, e in ogni caso non comportino ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento, devono comunque essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento a seguito di richiesta motivata dal soggetto beneficiario da far pervenire entro 30 giorni dalla data di inizio attività. Il Dipartimento esprimerà il proprio eventuale diniego motivato entro 15 gg dalla comunicazione. L'Amministrazione potrà avvalersi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241
- 13.8 Non saranno riconosciuti, in nessun caso, costi sostenuti prima della data di avvio delle attività comunicata dal beneficiario.

14. Finanziamento del progetto, rendicontazione e monitoraggio

- 14.1 Sono ammessi adeguamenti finanziari, pur nel rispetto delle attività progettuali previste all'intervento valutato, con le seguenti regole:
- all'interno della singola macro-voce di spesa (Costi diretti di funzionamento o Costi indiretti di gestione e amministrazione), senza modificarne il totale. In tal caso, non è necessaria autorizzazione da parte del Dipartimento;
 - entro i limiti del 5% tra macro-voci di spesa differenti (Costi diretti di funzionamento o Costi indiretti di gestione e amministrazione). La variazione del 5% si riferisce al totale della macrovoce di spesa che si intende modificare. In tal caso, è necessario dare comunicazione al Dipartimento;
 - superiori al 5% della singola macro-voce di spesa che si intende modificare, previa autorizzazione da parte del Dipartimento.
- 14.2 L'importo del finanziamento concesso verrà erogato secondo le seguenti modalità:
- il 40% del finanziamento concesso, previa formale richiesta (Modulo B) sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, da presentarsi entro 30 giorni successivi alla comunicazione di inizio attività, ed alla trasmissione della seguente documentazione:
 - a) apposita fideiussione emessa a garanzia del predetto 40% del finanziamento concesso, avente validità per l'intera durata del progetto;
 - b) polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto proponente per la responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, che copra l'intera durata della proposta progettuale;
 - c) dichiarazione di conto corrente dedicato o conto di tesoreria (Modulo C);
 - d) dichiarazione della ritenuta del 4% (Modulo D) ex art. 28, comma 2 Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
 - e) piano esecutivo delle attività (Modulo E).



In ogni caso, il beneficiario che non volesse richiedere il 40% del finanziamento concesso e procedere direttamente alla richiesta del saldo dovrà comunque inviare entro 30 giorni dalla comunicazione della data di inizio attività la seguente documentazione:

- a) polizza di assicurazione, stipulata dal soggetto proponente per la responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, che copra l'intera durata della proposta progettuale;
 - b) dichiarazione di conto corrente dedicato o conto di tesoreria (Modulo C);
 - c) dichiarazione della ritenuta del 4% (Modulo D) ex art. 28, comma 2 Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600;
 - d) piano esecutivo delle attività (Modulo E);
- il 60% a saldo del finanziamento concesso, previa formale richiesta sottoscritta dal legale rappresentante (Modulo F), da presentarsi entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto corredata dalla seguente documentazione:
 - a) la rendicontazione (Modulo G) relativa al periodo considerato e redatta per macro aree e per relative singole voci di spesa in coerenza con l'impostazione del piano finanziario, debitamente firmata in ogni pagina dal legale rappresentante;
 - b) copia della documentazione delle spese effettivamente sostenute riconducibili al piano finanziario presentato in sede progettuale;
 - c) dichiarazione di regolarità e congruità delle spese effettivamente sostenute (Modulo H);
 - d) relazione finale delle attività progettuali (Modulo I).

14.3 I finanziamenti saranno erogati solo a seguito dell'esito positivo del controllo amministrativo - contabile da parte del Dipartimento. Il Dipartimento si riserva di effettuare in ogni momento verifiche in loco per accertare l'effettiva esecuzione degli interventi e delle attività e richiedere tutta la documentazione attestante le spese sostenute.



- 14.4 L'Amministrazione si riserva altresì di revocare il finanziamento concesso in caso di mancata osservanza dell'atto di concessione, ovvero di irregolarità nell'attuazione o nella rendicontazione del progetto o nel caso di irrealizzabilità dello stesso; nel caso in cui il beneficiario incorra in irregolarità oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché delle norme di buona amministrazione. Nel caso di revoca, il beneficiario è tenuto a restituire al Dipartimento le risorse, maggiorate degli interessi legali.
- 14.5 Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ex articolo 6 della legge del 13 agosto 2010, n. 136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.).
- 14.6 Le spese sostenute in contanti, regolarmente accompagnate da idonea documentazione, non potranno superare l'importo massimo stabilito secondo la normativa vigente. Non saranno, altresì, ammessi frazionamenti di spesa in contanti per lo stesso acquisto.
- 14.7 Tutta la documentazione amministrativo-contabile riferita al progetto deve essere trasmessa al Dipartimento, alla casella di posta elettronica che verrà indicata sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento, sezione "Avvisi e Bandi" <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/>, "Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio " in formato digitale unitamente alla rendicontazione e conservata dal proponente in originale, attraverso modalità di archiviazione tali da agevolare le citate attività di verifica, per il periodo prescritto dalle vigenti disposizioni civilistiche e fiscali.
- 14.8 Il Dipartimento potrà richiedere ai Soggetti beneficiari la trasmissione di elementi informativi ai fini del monitoraggio e/o della valutazione dei risultati conseguiti nell'ambito dell'azione di riferimento.



15. Altre informazioni

15.1 Obblighi pubblicitari

Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le politiche della famiglia con la dicitura *“Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia”* sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet. Il logo sarà fornito dal Dipartimento. Il suddetto materiale informativo dovrà essere messo a disposizione del Dipartimento, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione attraverso il proprio sito istituzionale.

15.2 Tutela della privacy

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation*) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso pubblico, con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso pubblico e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.

I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sui siti istituzionali: <http://www.governo.it/privacy-policy> e <http://famiglia.governo.it/privacy-policy>.

I dati forniti dai soggetti proponenti sono acquisiti dall'ente che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso pubblico.

L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla “Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia”, attraverso gli indirizzi e-mail disponibili sul sito istituzionale <http://famiglia.governo.it/privacy-policy>.

L'invio della domanda di ammissione al finanziamento presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso pubblico.

15.3 Richieste di chiarimenti

I soggetti interessati potranno inviare quesiti - fino al 10 febbraio 2022- per posta elettronica certificata all'indirizzo: progetti.genitori@pec.governo.it, indicando nella voce “oggetto” l'articolo o gli articoli dell'Avviso pubblico sul/i quale/i si intende avere informazioni.



Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi/> *“Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio”.*

15.4 Clausole finali

La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso pubblico comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.

Le proposte progettuali non potranno essere in ogni caso ammesse al finanziamento laddove gli interventi previsti abbiano usufruito o usufruiscano di altri finanziamenti o benefici economici di qualsiasi tipo di carattere europeo, nazionale, regionale e locale.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso pubblico, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

16. Responsabile del procedimento

16.1 Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Nicotra, dirigente di II fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 30 dicembre 2021

Il Capo Dipartimento
cons. Ilaria Antonini

Allegati: Format 1), 2), 3) e 4)